



POR FESR 2007- 2013
OBIETTIVO COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE
Friuli Venezia Giulia



LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUI BANDI FINANZIATI DAL PROGRAMMA.



**Bando per iniziative rivolte a sostenere
l'efficienza energetica e l'utilizzo delle
fonti rinnovabili da parte delle imprese
del Friuli Venezia Giulia**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Relazioni internazionali e comunitarie
Servizio politiche comunitarie
Trieste, via Udine 9
Tel. +39 040 3775928 Fax +39 040 3775998 - 040 3775943
s.aff.com@regione.fvg.it

INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO



Unione Europea
FESR



Ministero dello
Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Risposte ai quesiti relativi al bando POR Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica”

- 1. Una volta presentata domanda di contributo, questa è modificabile/integrabile da parte dell'impresa? In che misura ed in che tempi sono ammissibili queste operazioni?**
- 1.1. Qual è il comportamento corretto da tenere nel caso in cui, in sede di presentazione della domanda (sia a mano che con Raccomandata), manchi parte della documentazione indicata all'art. 14 del Bando, o quella indicata come allegati al modello di domanda Allegato C, oppure il DURC?**
- 1.2. Qual è la procedura corretta da tenere nel caso ci venga inviata/presentata una domanda per la quale non siamo la C.C.I.A.A. territorialmente competente?**

Risposta al quesito 1

Il bando disciplina espressamente, all'art. 19, esclusivamente l'ipotesi di eventuali modifiche apportate a seguito della concessione del contributo (art. 19).

L'art. 15 del bando dispone, tuttavia, al comma 3, che “Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento presso ogni C.C.I.A.A. ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio e ne viene data idonea comunicazione ai richiedenti”.

Una domanda incompleta, pertanto, potrà essere integrata:

- su richiesta del responsabile del procedimento camerale, a seguito delle carenze emerse nel corso dell'istruttoria. In questo caso, la richiesta di integrazione della documentazione potrà essere trasmessa ad avvenuto avvio dell'istruttoria, secondo le modalità previste al sopra citato art. 15.

ovvero

- spontaneamente da parte del proponente, entro il termine di presentazione delle istanze di contributo (28 ottobre).

Un tanto, anche in considerazione della prevista pubblicazione in data 11 agosto 2010 sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 1460 dd. 2.08.2010, avente ad oggetto la correzione di alcuni errori materiali presenti nel bando, che penalizzerebbe ingiustamente i richiedenti che hanno presentato domanda prima dell'*errata corrige*.

Risposta al quesito 1.1

L'art. 14, comma 5, del bando prevede che la documentazione di domanda include:

- a) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti i requisiti di ammissibilità, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. A tal fine, in attuazione dell'art. 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data non antecedente a 6 mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'azienda attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, corredata di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- b) la dichiarazione attestante la disponibilità degli immobili/dei beni necessari alla realizzazione dell'iniziativa/oggetto dell'iniziativa;

- c) l'autorizzazione scritta del proprietario alla realizzazione dell'intervento nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto reale di godimento o disponga della struttura edilizia cui si riferisce l'intervento in base ad un titolo idoneo (contratto di locazione/affitto; contratto di comodato, ecc.);
- d) una dettagliata relazione tecnica, comprensiva di quadro economico, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo dell'Ordine o del Collegio professionale competente, illustrativa delle caratteristiche specifiche dell'iniziativa in relazione ai criteri di cui all'art. 16;
- e) l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'art. 4 per le singole tipologie di iniziativa;
- f) la scheda del progetto;
- g) le eventuali spese già sostenute e i relativi documenti di spesa regolarmente quietanzati;
- h) gli indicatori di monitoraggio, necessari alla valutazione del concorso delle singole iniziative al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal bando, di cui all'art. 1.

Il comma 6 del medesimo articolo prevede, inoltre, che: "Sono inammissibili le istanze pervenute dopo il termine di cui al comma 1 del presente articolo, non redatte sul Modulo di domanda – Allegato C ovvero prive di valida sottoscrizione da parte del richiedente".

Nel caso di carenza degli Allegati al modulo di domanda (Allegato C), ovvero di parte della documentazione richiamata all'art. 14 del bando, **il richiedente potrà integrare la domanda** a seguito di specifica richiesta da parte della C.C.I.A.A. competente per l'istruttoria della pratica (in applicazione di quanto previsto all'art. 15), ovvero spontaneamente, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande.

Diversamente, per quanto riguarda il D.U.R.C., ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lettera g) del bando, **qualora il richiedente non presenti un DURC regolare in corso di validità contestualmente alla domanda di contributo**, bensì soltanto la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti, **il relativo DURC in corso di validità dovrà essere presentato entro e non oltre 45 gg dal termine ultimo di presentazione delle domande** (28 ottobre + 45 gg = 13 dicembre), **a pena di archiviazione della domanda.**

Risposta al quesito 1.2

Nel caso di invio/presentazione di domande di contributo ad una Camera di Commercio diversa da quella territorialmente competente, la Camera incompetente è tenuta a trasmettere tempestivamente (possibilmente via fax ed entro lo stesso giorno di ricevimento) la domanda di contributo alla Camera di commercio competente.

In proposito si osserva che, diversamente dal sistema di valutazione delle domande "a sportello" (nel contesto del quale la data di presentazione della domanda può risultare cruciale al fine dell'ottenimento del contributo), nel contesto del bando in argomento l'ordine cronologico di presentazione delle domande è il sesto di sei criteri di priorità, che potrebbe essere applicato solo nel caso di parità di punteggio tra iniziative a seguito dell'applicazione dei primi cinque criteri.

Atteso tuttavia che esiste la possibilità, per quanto remota, che gli enti istruttori debbano applicare detto criterio, si ritiene che – a questo proposito – rilevi la data di trasmissione della domanda alla Camera di Commercio competente (v. parere D.C. Attività Produttive n. 4 dd. 8.2.2006).

2. In merito alla competenza, considerato il combinato disposto dell'art. 5 del bando, lettere a) d) e dell'art. 14, le imprese devono indirizzare le domande alle C.C.I.A.A. competenti per territorio, in base alla localizzazione dell'unità operativa nella quale verranno fatti gli investimenti indicati in domanda?

Ad esempio, un'impresa che ha sede legale nella prov. di Pordenone ma intende realizzare delle iniziative volte al risparmio energetico nell'unità locale situata in prov. di Udine, farà domanda a quest'ultima?)

Risposta al quesito 2

Si richiama, in proposito, il parere regionale n. 34 dd. 21.03.2006, nel quale la Direzione centrale Attività Produttive si è pronunciata nel senso che, al fine dell'individuazione della competenza territoriale, si deve dare rilevanza alla **localizzazione dell'unità destinataria degli investimenti**, anche in considerazione della necessità di effettuare ispezioni e controlli in loco da parte delle singole C.C.I.A.A. nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Per "C.C.I.A.A. competente per territorio" deve essere, pertanto intesa **la C.C.I.A.A. sulla quale ricade l'investimento.**

Pertanto, nel caso di un'impresa con sede legale nella provincia di Pordenone che intende realizzare delle iniziative volte al risparmio energetico nell'unità locale situata in provincia di Udine, questa dovrà fare domanda alla C.C.I.A.A. di Udine, in quanto competente rispetto all'unità locale sulla quale si prevede di realizzare l'investimento.

3. La sede destinataria degli investimenti, deve inoltre essere già attiva?

Per esempio, un'impresa regolarmente costituita ed iscritta al Registro imprese, la cui attività è codificata a livello di classificazione ATECO(quindi attiva), può fare domanda per investimenti destinati ad una unità produttiva in cui intende trasferirsi in data successiva alla domanda di contributo, poiché deve essere ristrutturata o costruita?

3.1. L'attività dell'impresa, compatibile con quelle indicate ai sensi dell'art. 5 del Bando, deve essere quella dell'unità locale destinataria degli investimenti?

Ad esempio, un'impresa avente sede legale in provincia di Bologna, con attività principale ammissibile, intende fare gli investimenti per aprire una sede operativa in provincia di Udine, di cui ha già la proprietà, ma ovviamente non ancora attiva poiché l'immobile necessita di opere di ristrutturazione degli impianti.

3.2 Nell'ipotesi in cui sia ammissibile il caso relativo ad investimenti relativi ad una "nuova" sede operativa dell'impresa, come si quantifica il "fabbisogno energetico" dell'impresa, non essendoci dati storici in merito?

Risposte ai quesiti 3, 3.1, 3.2

Giova ricordare che le iniziative finanziate a valere sul bando POR FESR 5.1.a. sono riconducibili a due obiettivi generali previsti dal POR FVG 2007-2013: il primo riguarda il *risparmio energetico*, mentre il secondo riguarda la *produzione di energia da fonti rinnovabili*.

Avuto riguardo alle singole tipologie di iniziative finanziabili nei quattro ambiti previsti, ovvero: a) RISPARMIO ENERGETICO; b) FONTI RINNOVABILI; c) COGENERAZIONE DI ENERGIA E CALORE; d) SOSTITUZIONE DI IDROCARBURI CON ALTRI COMBUSTIBILI, **non si ritiene siano ammissibili investimenti da effettuarsi presso eventuali nuove sedi operative delle imprese.**

Un tanto, in relazione alle prescrizioni del bando per le singole tipologie di intervento:

- nel caso degli interventi sub lettera b) "fonti rinnovabili", il bando impone il dimensionamento degli impianti in modo da consentire una produzione di energia non superiore al fabbisogno specifico di ciascun impresa;

- nel caso degli interventi sub lettera d) "Sostituzione di idrocarburi con altri combustibili", si prevede il finanziamento di interventi finalizzati all'adeguamento di impianti (esistenti) che utilizzano come combustibili idrocarburi e, pertanto, per una nuova impresa o una nuova unità locale verrebbe a mancare la condizione fondamentale, che richiede - per l'ambito specifico - la sostituzione del combustibile (idrocarburo) utilizzato prima della presentazione della domanda;
- nel caso degli interventi sub lettera c) "Cogenerazione di energia e calore", punto 2, si prevede il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento o alla conversione di un impianto di produzione di energia esistente in una unità di cogenerazione ad alto rendimento.

Ne consegue che potrebbe considerarsi come ammissibile esclusivamente un investimento riconducibile all'ipotesi sub c) "Cogenerazione di energia e calore" – punto 1. Interventi per la realizzazione di nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento, sebbene le caratteristiche degli impianti in questione fanno ritenere più probabile la collocazione degli stessi al servizio dell'unità produttiva principale delle imprese, piuttosto che presso eventuali sedi operative delle stesse.

4. E' necessario definire in ogni caso il concetto di "fabbisogno".

Un'impresa che investe in un impianto fotovoltaico, cercherà di ottenere dallo stesso il massimo rendimento. Potrebbe quindi approfittare per realizzare impianti di climatizzazione, altri impianti che impiegano energia elettrica in sostituzione di gas o prodotti petroliferi, etc.

4.1. Sembrerebbe opportuno che si calcoli il "fabbisogno" sulla base delle necessità che l'impresa avrà dopo aver fatto l'investimento. Il "fabbisogno" sarà dichiarato dal tecnico che ha progettato l'impianto.

4.2. Essendo stata modificata in parte la normativa relativa allo scambio sul posto è necessario chiarire se la nuova metodica non configuri una "cessione" di energia.

Risposte ai quesiti 4, 4.1, 4.2

In merito al concetto di "fabbisogno energetico", l'art. 4, comma 7, del bando, dispone che "per quanto concerne **le iniziative di cui alla lettera b) (FONTI RINNOVABILI), devono essere dimensionate in modo da consentire una produzione di energia non superiore al fabbisogno specifico di ciascuna impresa.** Il soggetto proponente dovrà presentare una dettagliata relazione tecnica di progetto, a firma di un tecnico abilitato, comprensiva di quadro economico al fine di evidenziare gli interventi oggetto della domanda di contributo, la tipologia di impianto realizzato, il valore di riduzione nelle emissioni di CO₂, la produzione di energia da fonti rinnovabili e la spesa prevista per l'iniziativa".

Si richiama, inoltre, quanto previsto sub Allegato D, Scheda del progetto, al punto 2.1 "Scheda sintetica attività": il fabbisogno complessivo di energia indicato per l'impresa deve essere suddiviso per voci (usi legati alla climatizzazione invernale/estiva; produzione di acqua calda sanitaria; usi tecnologici/produzione; illuminazione e/o attività extra - produzione; altri usi). Inoltre, come precisato alla nota (1), *i dati di sintesi trascritti nel presente prospetto sono desunti dall'Allegato E – Relazione tecnica di progetto, che riporta nel dettaglio i riferimenti e i richiami ai consumi energetici per l'impresa.*

L'allegato E, infatti, richiede venga indicata, alla sezione 2 "Scheda tecnica progettuale", punto 1) SEZIONE IMPRESA, lettera a) da parte del tecnico abilitato, la "determinazione del fabbisogno annuale di energia di tipo fossile e elettrica per l'impresa prima della realizzazione dell'intervento oggetto della domanda di contributo, suddiviso per usi legati alla climatizzazione invernale/estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, per usi tecnologici / produzione e per illuminazione e/o attività extra-produzione, con evidenza delle procedure analitiche che hanno portato alla determinazione di tutti i valori ottenuti.

Ne consegue che **le iniziative oggetto di investimento ascrivibili all'ambito "fonti rinnovabili" (art. 4, comma 1, lettera b) del bando) non dovranno essere sovradimensionate rispetto alle effettive ed attuali necessità energetiche**, documentabili dall'impresa in fase di presentazione della domanda di contributo.

5. Sempre in merito alle modalità di calcolo rispetto alle necessità energetiche, passate e future, dell'impresa, e di conseguenza al risparmio poi realizzato, ci si chiede se ed in che modo, gli enti istruttori debbano verificare la correttezza delle informazioni fornite dalle imprese nella stima del fabbisogno annuale prima dell'intervento.

Risposta al quesito 5

In merito all'eventuale verifica, da parte degli enti istruttori, delle informazioni fornite dalle imprese nella stima del fabbisogno annuale prima dell'intervento, atteso che il bando (all'art. 4) e l'Allegato E – Relazione tecnica di progetto, prevedono la redazione, per tutte le tipologie di iniziativa, di una scheda tecnica progettuale sottoscritta da un tecnico abilitato, iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, si ritiene che **la responsabilità circa la veridicità e la correttezza dei dati indicati nella domanda di contributo e relativi allegati debba essere individuata, necessariamente, nel tecnico sottoscrittore della documentazione di domanda.**

Ciò nonostante, le Camere di Commercio, in qualità di enti istruttori delle domande di contributo, saranno chiamati ad effettuare delle verifiche prima della liquidazione dei contributi, nonché a compilare le relative CHECK-LIST DI CONTROLLO (allegato 2 al Manuale dei controlli di primo livello – Modello generale check list dei controlli in loco). In particolare, in occasione dei *controlli in loco*, gli enti istruttori dovranno verificare sia la documentazione amministrativa – contabile, sia l'effettiva realizzazione fisica del progetto finanziato.

In tale contesto, in ogni caso, si ritiene che la verifica svolta dagli enti istruttori debba riguardare non tanto la *correttezza* delle informazioni fornite dalle imprese, bensì la *coerenza* tra i dati forniti dalle imprese e gli investimenti realizzati, laddove tale verifica sia richiesta (ad es. nel caso degli investimenti nell'ambito delle fonti rinnovabili).

Per quanto attiene, invece, la *correttezza* dei dati forniti, questa potrebbe essere verificata esclusivamente da esperti, come consentito dall'art. 15, comma 2 del bando, in relazione alle specifiche conoscenze richieste al fine dell'effettuazione di tale tipo di controllo.

6. Un intervento di applicazione di pellicole solari sulle vetrate è compreso tra gli interventi ammissibili a contributo ? (v. categoria della qualificazione dei componenti finestrati degli edifici)

Risposta al quesito 6

Gli interventi di risparmio energetico non riconducibili alle tipologie parametriche, espressamente indicate all'art. 4 comma 1 lettera a, punti 1, 2, 3, sono ammissibili, qualora riconducibili all'art. 4 comma 1 lettera a, punto 4. Per tali interventi è richiesta una specifica relazione tecnica finalizzata alla descrizione dell'intervento e alla quantificazione dei conseguenti risparmi d'energia.

L'intervento proposto, tuttavia, non potendo essere considerato un intervento “..su impianti di produzione esistenti, finalizzati al risparmio energetico o al recupero di cascami di energia”, non rientra neppure tra gli interventi finanziabili di cui all'art. 4 comma 1 lettera a, punto 4.

7. C'è un'impresa, che ha consumi elettrici poniamo per 100, ed intende realizzare un impianto fotovoltaico sulla copertura. Approfittando del fatto che la copertura è molto ampia e perfettamente rivolta a sud avrebbe intenzione di realizzare un impianto che produce 150. Ai fini della domanda di contributo, è possibile presentare la richiesta solo sulle spese per produrre 100 (cioè la quantità di fabbisogno), anche se il progetto è finalizzato alla realizzazione dell'impianto volto a produrre 150? In caso contrario l'impresa si vedrebbe costretta a realizzare 2 impianti separati (uno da 100 e uno da 50) per presentare la domanda soltanto su quello da 100. Ciò però implicherebbe un aumento dei costi per l'impresa stessa che dovrebbe dotarsi di un secondo contatore ENEL e di doppi costi di allacciamento/collaudo, ecc.

Risposta al quesito 7

Atteso che, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del bando, "le iniziative di cui alla lettera b) devono essere dimensionate in modo da consentire una produzione di energia non superiore al fabbisogno specifico di ciascuna impresa", **si ritiene corretto, nel caso specifico sollevato dall'impresa, che questa realizzi due impianti e chieda il contributo soltanto relativamente all'impianto finalizzato alla mera soddisfazione delle esigenze energetiche aziendali.**

Un tanto, anche in considerazione dell'esigenza di identificare chiaramente l'investimento interessato dal contributo, al fine della verifica – da parte della CCIAA competente - del rispetto di tutti gli adempimenti ed obblighi gravanti sul beneficiario ad esso collegati (vincoli di destinazione, ispezioni, controlli, verifica della documentazione di spesa, etc...).

8. Il limite per cui le iniziative oggetto di domanda di contributo devono essere dimensionate in modo da consentire una produzione di energia non superiore al fabbisogno specifico di ciascuna impresa, viene indicato unicamente in riferimento alle spese di cui all'art. 4, lett. b) (fonti rinnovabili).

Questo significa che per le iniziative riconducibili agli altri ambiti, le imprese sono invece libere di realizzare investimenti e chiedere un contributo per spese che permettano una produzione anche ulteriore di energia, rispetto alle circoscritte necessità aziendali?

Risposta al quesito 8

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, le iniziative riferite all'ambito b) fonti rinnovabili devono essere dimensionate in modo da consentire una produzione di energia non superiore al fabbisogno specifico di ciascuna impresa.

Per quanto concerne le ulteriori tipologie di iniziative che prevedono la produzione di energia da fonte rinnovabile c) Cogenerazione di energia e calore e d) Sostituzione di idrocarburi con altri combustibili), il vincolo richiamato all'art. 4 comma 7 non è previsto.

9. In riferimento alla cogenerazione di energia e calore è ammissibile il cumulo del contributo con il Conto Energia?

Risposta al quesito 9

Il Conto Energia rappresenta un incentivo studiato per promuovere la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e, conseguentemente, lo scenario richiamato nel quesito non trova consistenza in quanto tale tipologia di incentivo non si applica agli interventi previsti all'art. 4 comma 1 lettera c) "COGENERAZIONE DI ENERGIA E CALORE".

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del bando, infatti, la possibilità di cumulare il contributo concesso con il bando POR FESR – Attività 5.1.a è circoscritta agli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici (previsti, appunto, all'art. 4, comma 1, lettera b, punto 1 del bando).

10. Tenuto conto che il Reg. (CE) 1998/2006, art. 1, afferma che "il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli [...] ad eccezione delle imprese attive: [...] b) nella produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato", ci si chiede se le società cooperative agricole sono ammissibili al bando in qualità di beneficiarie delle iniziative in oggetto. A tal proposito si sottolinea la particolare funzione delle cooperative agricole che sono appunto attive nella lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci (è il caso delle Cantine cooperative che provvedono alla vinificazione e commercializzazione, o di cooperative attive nel settore cerealicolo (essiccatoi), ortofrutticolo, ecc.). In tutti questi casi non si svolge, in effetti, alcuna produzione primaria ma solo trasformazione/commercializzazione.

Risposta al quesito 10

In base alla disposizione sopra richiamata, non possono aderire al sostegno tutte le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ovvero le imprese agricole (ex. art. 2135 C.C.) iscritte nell'elenco speciale presso il Registro Imprese.

Al fine della definizione di **"imprenditore agricolo"** occorre fare riferimento al D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che ha notevolmente ampliato la categoria degli imprenditori agricoli, estendendo tale qualifica alle forme associative tra agricoltori, e ricomprendendo nell'attività anche le cosiddette "attività connesse".

Si riporta, di seguito, l'art. 1 "Imprenditore agricolo" del sopra citato decreto:

1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Alla luce della sopra riportata disposizione, l' "impresa agricola" società cooperativa che svolge l' "attività connessa" di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli conferiti dai soci non potrà essere ammessa al bando.

11. In merito all'ammissibilità di alcune attività, l'art. 5 - Soggetti beneficiari, indica i settori di attività ammessi al Bando. Non sono citate le imprese che operano nei Servizi, genericamente intesi.

Per quanto riguarda di conseguenza il settore commercio, si intendono le attività che hanno un codice compreso nella Sezione G dell'ATECO 2007?

Anche per quanto riguarda la gestione di "infrastrutture turistiche", si intende quelle rientranti nella Sezione R della citata classificazione (considerato che i casi elencati nell'art. 2 ex DPR 332 del 2009 sono esemplificativi)?

Risposta al quesito 11

Per quanto riguarda il commercio, sono ammissibili esclusivamente le attività che hanno un codice compreso nella Sezione G (COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI) della classificazione ATECO 2007.

L'estensione al beneficio anche alle imprese "assimilabili" a quelle commerciali appare, infatti, incompatibile, in quanto - al fine della chiara identificazione della tipologia di impresa beneficiaria "impresa commerciale" - non risulta possibile fare riferimento né alla definizione di attività commerciale propria del codice civile, né alla normativa regionale di settore.

Ne consegue che l'unico parametro cui sia possibile riferirsi per l'individuazione di "impresa commerciale" è quello comunitario, derivante dalla classificazione delle imprese NACE Rev2, nella sua declinazione italiana (ovvero, appunto, la Sezione G della classificazione ATECO 2007).

Nel caso della gestione di "infrastrutture turistiche", non possono, invece, intendersi ammissibili tout court le imprese rientranti nella Sezione R della Classificazione ATECO 2007, non risultando ammissibile a finanziamento nel contesto del bando l'insieme dei sub-codici appartenenti al codice 93 "Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento".

La valutazione circa l'ammissibilità delle imprese dovrà, pertanto, essere effettuata caso per caso, in corso di istruttoria, dovendo ritenersi **ammissibili a finanziamento esclusivamente le strutture turistiche che assicurano la valorizzazione e la libera fruizione turistica del territorio regionale nei suoi diversi aspetti.**

12. Sono ammissibili i seguenti codici attività?

**Sezione F, 41.1 -Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione (Primaria Registro Imprese)
Sezione M, codice 70.1 – Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (Primaria registro imprese)**

Risposta al quesito 12

Il bando stabilisce, all'art. 5, che "Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi imprese (GI), come definite all'art. 3, lettere c) e d) del presente bando:

a) industriali, anche in forma di consorzio, società consortile e cooperativa, di cui alle Sezioni B, C, D, E ed F della classificazione Ateco 2007. Nel caso in cui le imprese industriali svolgano attività mista, è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio delle attività specificate alla presente lettera;

b) artigiane, anche in forma di consorzio, società consortile e cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui agli articoli 12 e 13 della Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

c) turistiche, che gestiscono "infrastrutture turistiche", secondo la definizione richiamata all'art. 3, lettera e) del presente bando;

d) commerciali, anche in forma di consorzio, società consortile e cooperativa”.

Il codice attività 41.1 – “Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione” è ammissibile, in quanto appartenente alla Sezione F – COSTRUZIONI, espressamente individuata come ammissibile dall’art. 5, comma 1, lettera a) del bando.

Il codice 70.1 – “Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali” (specificazione del codice 70 “ATTIVITA’ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE” appartenente alla Sezione M – “ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE”), non è, invece, ammissibile a contributo in quanto non riconducibile a nessuna delle tipologie di imprese ammissibili ai sensi dell’art. 5, comma 1.

13. Ci sono dei casi in cui l'impresa intende realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio sede della propria attività, ma prima di fare questo deve rimuovere la copertura stessa, o bonificarne alcune parti, poiché sono presenti delle componenti in amianto. Una volta eliminato l'amianto, e prima di installare l'impianto fotovoltaico, è necessario ricostruire il tetto in modo da creare, non solo una copertura per l'edificio, ma anche la base su cui appoggiare i pannelli.

Ci si chiede se a contributo siano ammissibili non solo le spese per l'impianto e per la bonifica dell'amianto, ma anche quelle collegate al rifacimento della copertura del tetto, intendendole come opere edili strettamente connesse ai due interventi prima indicati.

a) Nel qual caso, sarebbero agevolabili unicamente le spese per le aree della nuova copertura utilizzate come base per l'impianto (vedi la nota 8 all'art. 11 comma 3 lett. b)?

b) Questa soluzione avrebbe come conseguenza anche l'ammissibilità delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudi relative al rifacimento del tetto?

Risposta al quesito 13

L’art. 11, comma 3, lettera b), individua tra le spese ammissibili le “opere edili”, specificando, alla nota 8, che “tale voce di spesa si riferisce alla realizzazione di opere edili strettamente connesse e dimensionate agli impianti, e opere edili necessarie alla riqualificazione energetica degli edifici”.

Il medesimo comma, alla lettera d) prevede inoltre, tra le spese ammissibili, quella relativa alle spese per progettazione, direzione lavori e collaudi, specificando, alla nota 10, che “tale voce di spesa si riferisce alle spese di progettazione, direzione lavori e collaudi per la parte afferente alle opere e agli impianti, nei limiti previsti dalla normativa vigente”.

Il medesimo articolo, al comma 5, prevede inoltre che “Le spese sostenute per la neutralizzazione e lo smaltimento di coperture in amianto sono considerate ammissibili qualora eseguite in concomitanza con ciascuna iniziativa prevista dal presente bando, a condizione che le stesse siano collegate e giustificate dall’iniziativa proposta”. Inoltre, come indicato all’art. 4, comma 14, all’intervento su un componente del fabbricato rivestito con amianto e alla contestuale bonifica del materiale presente è riconosciuto un contributo aggiuntivo definito nella tabella 7 dell’art. 10, questo implica pertanto che le relative spese sostenute sono parametrare nei limiti stabiliti dalla tabella medesima ovvero il contributo massimo è pari al 50% del costo convenzionale indipendentemente dalle voci di costo aggiunte.

Per le imprese che intendono realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio sede della propria attività previa bonifica della copertura o di parti di essa dall'amianto, risulta evidentemente indispensabile, prima di procedere all'installazione dell'impianto fotovoltaico, ricostruire il tetto (fornendo questo, oltre alla necessaria copertura per l'edificio, anche la base sulla quale installare i pannelli fotovoltaici, oggetto principale della richiesta di contributo).

In tali casi si ritiene debbano considerarsi agevolabili anche le spese collegate al rifacimento della copertura del tetto, nonché le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi relative al rifacimento del tetto medesimo.

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di imputare soltanto parte delle spese relative alle opere edili e alla progettazione, direzione lavori e collaudo relative a rifacimento del tetto qualora l'impianto fotovoltaico venga posizionato solo su una parte del tetto medesimo (ad es. in relazione all'esposizione di quest'ultimo, ovvero alla notevole estensione dello stesso), e, pertanto, sia possibile individuare la percentuale delle aree utilizzate come base per l'impianto fotovoltaico.

14. In merito alla disponibilità dell'immobile, il Leasing è considerato idoneo titolo di disponibilità, in quanto configurante un tipo di locazione (finanziaria) come indicato nell'art. 5 comma 2 lettere h), una volta che la sua durata rispetti quella del vincolo di destinazione e ci sia l'autorizzazione ai lavori da parte del proprietario dello stabile?

Risposta al quesito 14

Il bando, all'art. 5, comma 2, lettera h), prevede – tra i requisiti dei quali devono risultare in possesso i soggetti richiedenti – quello di “essere proprietari della struttura edilizia cui si riferisce l’iniziativa, ovvero disporre della medesima in base ad idoneo titolo (contratto di locazione/affitto; contratto di comodato; atto costitutivo di diritti reali di godimento) per un periodo almeno pari a quello dei vincoli di cui all'art. 26, previa autorizzazione scritta del proprietario della medesima”.

Il contratto di leasing è un contratto atipico, non espressamente disciplinato dal codice civile, risultante dalla combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio (art. 1523) e del contratto di locazione di cui all'art. 1571 del Codice Civile, con il quale si indica la “locazione finanziaria”, nel contesto della quale un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico, con la facoltà per l'utilizzatore di acquistare il bene stesso alla scadenza del contratto, previo esercizio dell'opzione di acquisto con il pagamento di un prezzo.

In considerazione della natura del contratto di leasing, si ritiene che - qualora la durata del leasing rispetti la durata del vincolo di destinazione e l'impresa ottenga l'autorizzazione ad effettuare i lavori da parte del proprietario (locatore o concedente) della struttura / bene sul/la quale si intende realizzare l'investimento - anche il contratto di leasing possa costituire un “idoneo titolo” ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h) del bando.

15. Nel caso della cogenerazione di energia e calore, è ammissibile un impianto alimentato a GPL (essendo un combustibile primario)?

Risposta al quesito 15

L'art. 4, comma 12, stabilisce che “Per le iniziative di cui al comma 1, lettera c) (INTERVENTI DI COGENERAZIONE DI ENERGIA E CALORE), sono ammissibili solamente progetti che utilizzano come combustibile il metano o le fonti rinnovabili di energia.”

Il GPL (Gas Petrolio Liquefatto) è un idrocarburo composto principalmente da una miscela di propano e butano e si ottiene dal processo di raffinazione del petrolio.

Atteso che le fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili, come definite all'art. 3 del bando, sono “le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)”, **l'impianto alimentato a GPL non risulta ammissibile a contributo.**

16. Tra i soggetti di cui all'art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti (lettera c - imprese turistiche, che gestiscono infrastrutture turistiche) possono essere comprese le aziende agricole che esercitano attività agrituristica con codici ATECO I - 55.20.12 Attività di alloggio connesse con le aziende agricole codici ATECO I - 55.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole?

Risposta al quesito 16

No, in quanto le suddette aziende agricole (la cui attività è riconducibile alla Sezione I ATECO 2007 – “ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE”) **non gestiscono infrastrutture turistiche** e hanno **natura di imprese agricole**.

17. Una cooperativa intende realizzare una comunità residenziale per minori e ha previsto nel proprio progetto architettonico la realizzazione di un impianto fotovoltaico e un impianto solare termico. E' ammissibile?

Risposta al quesito 17

Nel caso di specie, la cooperativa che intende realizzare la comunità residenziale per minori non risulta ammissibile in considerazione della natura del servizio effettuato, i cui destinatari non sono le imprese, bensì “persone fisiche”.

18. In relazione agli interventi di cui all'art. 4, c.1, lettera a) punto 2) del bando, l'art. 11, c.4 individua le spese ammissibili per tali interventi:

- spese per fornitura e posa in opera di motori elettrici ad elevata efficienza marchiati EE1;
- spese per la fornitura ed installazione di inverter applicati alle apparecchiature elettriche esistenti.

Ci si chiede se sono incentivabili le sostituzioni di motori elettrici con motori EFF1 e contemporaneamente l'installazione di inverter su ogni singolo motore di nuova installazione. Il quesito è correlato all'interpretazione del secondo punto, dove si dice “installazione di inverter applicati ad apparecchiature elettriche esistenti”.

Se il motore a bassa efficienza viene sostituito con uno nuovo (è quindi nuova installazione) si può richiedere il contributo anche per l'installazione del relativo inverter?

Risposta al quesito 18

In relazione agli obiettivi perseguiti dal bando, alla luce del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 del bando e dell'art. 4 comma 17, **gli interventi di sostituzione dei motori elettrici con motori EE1, e gli interventi di installazione di inverter possono concorrere, anche congiuntamente, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.**

La specifica locuzione riportata all'articolo 11, comma 4, del bando trova giustificazione nelle caratteristiche specifiche delle apparecchiature finanziate (inverter), le quali determinano il loro apporto in termini di risparmio energetico solo se abbinate ad una apparecchiatura elettrica esistente (nuova o vecchia).

19. I corpi illuminanti interni possono dunque essere finanziati nella voce "altro" del risparmio energetico, connesso a interventi sugli impianti?

Risposta al quesito 19

Gli interventi di risparmio energetico relativi all'illuminazione interna sono riconducibili all'art. 4, comma 1, lettera a) punto 2 così come "dettagliati" al successivo comma 4 che prevede "l'installazione di nuovi sistemi per il controllo della potenza, la riduzione della tensione di alimentazione del carico e la gestione dell'alimentazione di corpi illuminanti esistenti (interpretabili sia come interni che come esterni)". Per tali interventi è richiesta una specifica relazione tecnica finalizzata alla descrizione dell'intervento e alla quantificazione dei conseguenti risparmi di energia.

20. Considerando che dalla lettura del bando non vengono richiesti i preventivi, in particolare per gli interventi in cui è precisato il costo convenzionale a bando, per la voce "altro" del risparmio energetico in cui non vi è un costo convenzionale, bisogna allegare dei preventivi per valutare la tipologia di spesa?

Risposta al quesito 20

Gli interventi con costi d'investimento parametrati non richiedono al beneficiario la predisposizione di preventivi di spesa, essendo la spesa ammissibile determinata dal prodotto del parametro individuato per il relativo indicatore dimensionale.

Per quanto riguarda le ulteriori tipologie di intervento, **la congruità del costo dell'investimento deriverà da un'analisi della relazione tecnica allegato "E"**, che richiede nella sezione INTERVENTO, alla voce "d", l'evidenza disagregata delle voci di spesa che conducono alla determinazione del costo di investimento.

21. E' possibile allegare il contratto di leasing come disponibilità dell'immobile?

Risposta al quesito 21

Vedasi Risposta al quesito 14.

22. Gli interventi sembrano riguardare non solo l'area produttiva di un'azienda, ma anche l'area amministrativa, spogliatoi, mense ecc.?

Risposta al quesito 22

Ai sensi di quanto indicato all'art. 1 comma 2 del bando si ritiene che **gli interventi ammissibili possono incidere non solo sull'area produttiva dell'azienda, ma anche sulle aree complessivamente coinvolte dall'insediamento produttivo.**

23. Una domanda che concerne il settore "servizi alla produzione" è finanziabile o meno?

Risposta a quesito 23

Sono ammesse a beneficiare degli incentivi anche imprese di servizi la cui attività sia codificata tra quelle ammissibili ai sensi del bando.

24. Il progetto prevede lo smantellamento di un impianto di ricottura della lamiera, nelle cui flange è contenuto amianto. Tale iniziativa porta ad un risparmio energetico sostanziale di metano, acqua ed energia elettrica. Tale forno verrà, infatti, bonificato e smantellato e al momento non è prevista una sua sostituzione. Tale iniziativa è ammissibile a finanziamento?

Risposta al quesito 24

Le iniziative finanziabili, riconducibili al risparmio energetico sono indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) del bando. **La semplice dismissione di un impianto di produzione non si configura come un intervento di risparmio energetico**, venendo a mancare il presupposto specifico riferito all'oggetto, finalità e obiettivi del bando indicato all'art. 1, comma 2, lettera b del bando.

25. Fra le attività finanziabili a valere sul bando c'è anche quella di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), punto 2, relativa alla "... installazione di nuovi sistemi per il controllo della potenza, la riduzione della tensione di alimentazione del carico e la gestione dell'alimentazione dei corpi illuminanti esistenti..." che rappresentano appunto in modo specifico l'attività di un soggetto.

Si chiede un parere circa:

a) l'ammissibilità a contributo anche delle applicazioni sui circuiti interni di illuminazione.

Esiste poi anche una gamma dedicata alle grandi cucine ad alimentazione elettrica, apparati che producono i medesimi risultati in termini di risparmio e regolazione:

b) questi vanno considerati esclusi dall'ammissibilità a contributo?

Risposta al quesito 25

Vedasi Risposta al quesito 19.

26. Al punto 3. dell'art. 4 "Iniziativa finanziabili" è indicato che, per le iniziative di cui al comma 1 lettera a)1., è richiesta la predisposizione, eseguita da tecnico abilitato, del certificato di prestazione energetica dell'edificio, redatto secondo il protocollo VEA..."

Atteso che l'entrata in vigore del Protocollo VEA è stata posticipata al 1° gennaio 2011 (v. BUR 2° Supplemento Ordinario n. 12 del 1° giugno 2010), in mancanza di operatività del Protocollo VEA è possibile presentare un certificato di prestazione energetica tradizionale (decreto legislativo 192/05) per le iniziative di cui al comma 1 lettera a)1.?

Nell'allegato D – Scheda del progetto, al punto 3.2. Voce "Bonifica amianto" viene richiesto di indicare la superficie totale del componente. Cosa si intende con tale indicazione?

Ad esempio: nel caso di un'azienda che intenda installare su un tetto di 100 m2 dei pannelli fotovoltaici che andranno a ricoprire 80 m2 di tetto e tale tetto è costituito per il 50% da una copertura in eternit che verrà bonificata per consentire l'installazione dei pannelli, è corretto che l'azienda al punto 3.2 dell'allegato D indichi quanto segue ?

superficie del componente coinvolta dall'intervento: 80m2;

superficie del componente coinvolta nell'intervento di bonifica dell'amianto: 50 m2;

superficie totale del componente: 100 m2

Risposta al quesito 26

Il bando in oggetto prevede, all'art. 4, comma 3, la predisposizione del certificato di prestazione energetica secondo il protocollo VEA, limitatamente alla componente energetica.

Il protocollo regionale VEA prescrive una valutazione energetica ed ambientale degli edifici suddivisa in 6 aree tematiche. La valutazione energetica richiamata nel protocollo è indicata in conformità alle indicazioni del D.Lgs. 311/2006 e successive modifiche ed integrazioni. **Pertanto, in mancanza di operatività del Protocollo VEA, l'unica normativa nazionale a cui il richiedente deve far riferimento per la parte di certificazione energetica è il D.Lgs. 311/2006.**

Per quanto concerne la compilazione dell'Allegato D, ai fini dell'ammissibilità, l'intervento di bonifica dall'amianto deve essere realizzato su un componente del fabbricato collegato e giustificato dall'iniziativa proposta. Nella relazione tecnica da allegare alla richiesta di contribuzione, il tecnico incaricato dovrà evidenziare gli elementi giustificativi adottati ai fini della identificazione della superficie bonificata coinvolta dall'intervento. Nel caso specifico, la compilazione dell'Allegato D è corretto.

27.

Nell'allegato D - Scheda del progetto, alla voce *Sostituzione di generatori di calore* (punto 3.1.a.2 a pag. 5) è indicato che occorre compilare tante righe quanti sono i generatori di calore sostituiti con generatori di calore a condensazione; in particolare, per ogni generatore bisogna indicare il risparmio annuale di energia. Nella colonna di sinistra si indicano i dati relativi al generatore "vecchio", e nella colonna di destra si indicano i dati relativi a quello a condensazione per confronto.

Nel caso in cui un'azienda intenda sostituire i due generatori vecchi con un unico generatore a condensazione, come deve essere compilata la tabella in questione?

Risposta al quesito 27

Le informazioni di sintesi riportate nell'allegato "D" costituiscono un estratto di quanto il beneficiario deve indicare all'interno della relazione tecnica di progetto prevista nell'allegato "E", che illustrerà in particolare gli elementi specifici e peculiari che connotano l'iniziativa ai fini del bando.

Nel caso specifico, si ritiene opportuno, per maggior chiarezza, che il beneficiario compili complessivamente tre righe: due destinate ad identificare le caratteristiche dei generatori esistenti, e una riga destinata ad identificare il nuovo generatore in sostituzione. Il riquadro successivo, che richiede le valutazioni riferite alle lettere (e), (f), (g) e successive, saranno riferite ai dati cumulati per i generatori di calore esistenti, al singolo generatore installato per la situazione di progetto.

28.

In mancanza di operatività del Protocollo VEA, qual è la normativa cui fare riferimento?

Risposta al quesito 28

Vedasi risposta al quesito 26.

29.

A quale indirizzo si trovano le Frequently Asked Questions (FAQ) relative al bando POR FESR 5.1.a)?

Risposta al quesito 29

Il documento consolidato delle FAQ e relative risposte è consultabile sui siti delle quattro Camere di Commercio, ai seguenti indirizzi:

Camera di Commercio di Udine

<http://www.ud.camcom.it/pni/frame.htm>

Camera di Commercio di Gorizia

http://www.go.camcom.it/allegati/pdf/fondogorizia/FAQ_risposte_ai%20quesiti_finale.pdf

Camera di Commercio di Trieste

http://www.ariestrieste.it/spim/contributi_por_fesr/construct.asp?par=menu.asp;2378

Camera di Commercio di Pordenone

http://www.pn.camcom.it/uploads/media/Risposte_ai_quesiti_relativi_al_bando_POR.pdf

nonché sul sito della **Regione**, al seguente indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/AT11/ARG20/FOGLIA37/allegati/FAQ_efficienza_energetica.pdf

30.

Nel caso in cui una attività (categoria E.8 secondo il DPR 412/93) abbia il corpo uffici (categoria E. 2 secondo il DPR 412/93) attiguo rispetto al corpo fabbrica, la norma mi impone di considerarli come due oggetti distinti.

Dovrò quindi produrre due certificati per ciascuna delle due aree con i propri Eplim? Oppure, ai fini della documentazione richiesta dal bando, devo pesare i due contributi energetici al fine di ottenere un unico certificato per tutto l'immobile?

Risposta al quesito 30

La normativa di riferimento D.Lgs.19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. definisce la prestazione energetica in riferimento all'edificio.

Tale unità di riferimento è un "sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno". Si ritiene quindi che il certificato di prestazione energetica (Epi) da presentare ai fini dell'accesso ai contributi debba essere riferito all'edificio inteso secondo la definizione fornita dal D.Lgs n. 192/05 e s.m.i., che può essere costituito anche da più zone con diversa classificazione ai sensi del DPR 412/93.

Qualora l'intervento proposto sia riferito a più edifici distinti, il richiedente dovrà presentare singoli certificati (Epi) per ciascun edificio. Il valore di riduzione del fabbisogno di energia sarà determinato dalla somma del risparmio conseguito per ciascun edificio, così come determinato dai certificati Epi ante intervento e Epi post intervento.

31.

Il punto c) della "Relazione tecnica di progetto", considerando che l'AEEG non ha pubblicato una scheda tecnica per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, per questa tipologia di impianti la determinazione dei relativi certificati di efficienza energetica si ottiene moltiplicando l'energia risparmiata espressa in kWh per il fattore di conversione in TEP pari a $0,187 \times 10^{-3} \text{tep/kwh}$ (delibera EEN 3/08) o per il fattore di conversione $1\text{MWh} = 0,25 \text{ TEP}$ essendo l'edificio alimentato da contatore in bassa tensione?

Risposta al quesito 31

In coerenza con i fattori di emissione della produzione energetica adottati nel Piano Energetico Regionale, **si consiglia di utilizzare quale fattore di conversione per la determinazione del risparmio di energia primaria per impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20 kW la seguente espressione: $1\text{MWh}=0,23\text{ TEP}$.**

32.

In relazione ad una domanda di contributo per l'installazione di una caldaia a biomassa, si pongono i seguenti quesiti.

1) L'attività di odontotecnico è ricompresa tra quelle ammissibili a contributo? (codice attività 1991 33.10.3.)

2) Essendo la caldaia a biomassa destinata al riscaldamento dello studio odontotecnico, ricompreso all'interno della volumetria dell'abitazione, è possibile utilizzare la caldaia anche per il riscaldamento dell'abitazione, oppure questa deve essere dedicata esclusivamente al riscaldamento dei locali adibiti all'attività professionale?

Risposta al quesito 32

1) Gli odontotecnici (l'attività degli studi odontoiatrici rientra nella Sezione Q Sanità e assistenza sociale; 86 Assistenza sanitaria; Codice 86.23.00 della classificazione Ateco 2007) **possono fare domanda a valere sul bando laddove siano iscritti all'Albo delle imprese artigiane** (come previsto all'art. 5, comma 1, lettera b del bando).

2) Si ritiene le spese sostenute per la sostituzione di una caldaia a biomassa a servizio di un edificio, di cui solo una porzione è destinata all'attività produttiva dell'impresa, risulti costo ammissibile alle condizioni previste dal programma, qualora computato pro quota nella percentuale derivante dal rapporto tra la superficie dell'edificio destinata ad attività produttiva e l'intera superficie dell'edificio.

33.

1. Per interventi di coibentazione nella domanda è scritto che bisogna inviare gli attestati di certificazione ante e post operam secondo il protocollo VEA, ma non essendo ancora operativo è possibile inviare gli ACE secondo il metodo nazionale?

2.1 Gli attestati di certificazione ante e post operam devono essere inviati assieme alla domanda di contributo?

2.2 Se in fase d'opera cambiano alcuni materiali (sempre rispettando i limiti di trasmittanza imposti) occorre ripresentarli?

3. La sostituzione di un gruppo frigo "aria-acqua" utilizzato per il solo raffrescamento con una pompa di calore "acqua-acqua" rientra nella sezione sostituzione di motori?

4. Nel punto 3.1.a.2 dell'allegato D si parla di corpi illuminanti esterni, quindi la sostituzione dei corpi illuminanti interni non è agevolabile?

Risposta al quesito 33

1. Vedi risposta al quesito n. 26.

2.1. Gli attestati di certificazione energetica devono allegati alla documentazione di domanda, così come specificato all'art. 4, comma 3 del bando. Gli stessi **vanno riportati internamente al fascicolo Allegato E - Relazione Tecnica di Progetto**, in conformità a quanto indicato in nota (3) nel riquadro 3.1.a.1 dell'allegato D al Bando. Tali certificati rappresentano i contenuti tecnici richiesti nell'Allegato E, Relazione tecnica di progetto - Sezione Intervento.

2.2. Le disposizioni previste dal bando per effettuare variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione, sono riportate all'articolo 19 del bando medesimo. Nel caso specifico di iniziative ricomprese all'art. 4 lettera a.1. del bando, si sottolinea inoltre che, a conclusione delle opere realizzate, dovrà essere prodotto da parte di un tecnico qualificato **la dichiarazione attestante la conformità delle opere al progetto presentato e alle sue eventuali varianti**, così come indicato all'art. 8, comma 2, del D.Lgs 192/05 e s.m.i.

3. La sostituzione di un gruppo frigo aria-acqua con un gruppo a pompa di calore acqua-acqua risulta ricompreso tra le tipologie di intervento previste all'articolo 4, comma 1, lettera a.4 "Altri interventi finalizzati su impianti di produzione esistenti finalizzati al risparmio energetico o al recupero di cascami di energia". **Qualora si preveda l'utilizzo della risorsa geotermica per l'alimentazione della pompa di calore acqua-acqua, tale intervento deve essere ricondotto alle iniziative previste all'articolo 4, comma 1, lettera a.3.** "Interventi per la realizzazione di impianti finalizzati allo sfruttamento della risorsa geotermica in sostituzione di impianti di produzione del calore esistenti."

4. Vedi risposta al quesito n. 19.

34.

L'incentivo previsto dal Bando citato deve intendersi riferito esclusivamente agli impianti di illuminazione per esterni o, invece, rientrano nella fattispecie degli interventi incentivabili anche quelli rivolti ad una maggiore efficienza energetica nell'illuminazione di interni? (sostituzione di un impianto interno di illuminazione di un locale dedicato ad attività commerciale al minuto)

Risposta al quesito 34

Vedi risposta al quesito 19.

35.

Nel caso di società "collegata", al punto 1. della sezione B dell'Allegato F dovrà essere indicata la ragione sociale del nostro socio unico con i dati ad esso relativi.

Il nostro socio unico ha a sua volta il controllo su diverse altre società di cui detiene il 100% del capitale.

Il nostro socio unico, a sua volta, è controllato da un'altra società del gruppo.

Alla luce di queste informazioni, quali società dovremmo indicare esattamente nel punto 2 della sezione B e quindi nel quadro riepilogativo, punto 4?

Risposta al quesito 35

Nell'Allegato F, Sezione B, punto 2 bisognerà indicare i dati di tutte le imprese collegate alla società collegata (socio unico che detiene il 100% del capitale) per tutta la catena di collegamenti fino a quando il rapporto tra le società non diventa di tipo associativo.

Nel quadro riepilogativo sarà necessario inserire la sommatoria dei dati precedentemente specificati ovvero nella riga 1A bisognerà compilare con il totale dei dati relativi al punto 1 (imprese collegate direttamente all'impresa dichiarante) 1B quelli relativi al punto 2 (imprese collegate delle suddette imprese collegate, per tutta la catena di collegamenti) e così via.

Quesito 36

(Quesito UNIONCAMERE 1)

VARIAZIONE DEI CONTENUTI DELLA DOMANDA

Il bando non contiene disposizioni in merito alla possibilità di modificare la domanda di contributo prima della chiusura dell'attività istruttoria, ma regola appositamente (art. 19) solo le variazioni intervenute dopo l'ammissione a finanziamento e alla concessione.

Ci si chiede quindi se esista la possibilità, una volta presentata la domanda, di apportare variazioni della stessa in termini di: importo; tipologia di spesa; ambito di iniziativa.

In particolare ci si chiede, una volta ammessa la possibilità per l'impresa di modificare negli elementi sopra indicati la domanda già presentata, entro quale termine le imprese possono presentare dette variazioni?

Risposta al quesito 36 (quesito UNIONCAMERE 1)

Una volta presentata la domanda, le imprese hanno facoltà, nel caso di modifiche di progetto che implicino il cambiamento di tipologia di iniziativa e/o di ambito di intervento ex art. 4, di formalizzare la rinuncia alla domanda di contributo già presentata e presentare una nuova istanza entro la data del 28 ottobre 2010, termine ultimo di presentazione delle domande (secondo le modalità previste all'art. 14, comma 1).

La presentazione di nuove iniziative in sostituzione di iniziative già presentate ovvero la modifica di iniziative già proposte a finanziamento oltre detto termine non saranno, pertanto, ricevibili.

Quesito 37

(quesito UNIONCAMERE 3 (a))

IMPRESE CON ATTIVITÀ MISTA

a) Il bando prevede, nel caso di imprese industriali che svolgono attività mista, la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio della attività descritte alle sezioni B, C, D, E, F della classificazione ATECO 2007.

Ci si chiede in linea generale se, nel caso in cui un'impresa ha codice di attività (prevalente/secondario) sia commerciale che non commerciale, valga lo stesso principio di cui al punto a) dell'art. 5 comma 1 per cui, per poter considerare ammissibile la domanda, deve essere ammissibile il codice principale?

Oppure è sufficiente che una delle attività, anche secondarie, ricada nell'ambito commerciale, e quindi in un settore ammesso?

Risposta al quesito 37 (quesito UNIONCAMERE 3 (a))

In assenza di precisi vincoli, stabiliti unicamente per le imprese industriali, le domande risulteranno ammissibili sia nel caso di codice principale relativo ad attività "commerciale", sia nel caso di codice secondario, a condizione che l'iniziativa oggetto della domanda riguardi l'attività con codice ATECO ammissibile.

Quesito 38

(quesito UNIONCAMERE 3 (c))

- c1. Chiediamo inoltre precisazione in merito alle attività che hanno codice Ateco 2007 93 "Attività sportive di intrattenimento e di divertimento". In questo caso sono ammissibili solo le imprese artigiane oppure anche le imprese di servizi, con codifica 93 ma che non sono artigiane?**
- c2. Da ultimo, nel caso di attività Immobiliari codice ATECO 68, può l'azienda presentare domanda se gli interventi vengono effettuati nella propria sede?**

Risposta al quesito 38 (quesito UNIONCAMERE 3 (c1.))

Come indicato nella risposta al quesito 11, non potranno considerarsi ammissibili tout court le imprese rientranti nella Sezione R della Classificazione ATECO 2007, codice 93 "Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento", non potendo considerarsi l'insieme dei codici derivati dal codice principale 93 ammissibile a finanziamento nel contesto del bando in argomento.

Al fine di verificare l'ammissibilità delle domande presentate dalle imprese che gestiscono infrastrutture turistiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del bando non rileverà, in particolare, la natura artigiana o meno dell'impresa (le imprese artigiane risultano comunque ammissibili ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b del bando) ma si dovrà, piuttosto, fare riferimento alla definizione di "infrastrutture turistiche" richiamata all'art. 3 del bando, in base alla quale queste sono identificabili in *"impianti e opere complementari all'offerta turistica, per la qualificazione della stessa attraverso la maggior valorizzazione turistica del territorio e per la libera fruizione turistica dello stesso, nei suoi aspetti naturali, storici, artistici e socio-culturali o comunque investimenti che inducono una maggiore competitività del territorio stesso."*

Risposta al quesito UNIONCAMERE 3 (c2.)

Le imprese che svolgono attività immobiliare (riconducibile al codice 68 - Sezione L - della Classificazione ATECO 2007) non sono ammissibili a finanziamento in quanto non riconducibili a nessuna delle tipologie di imprese previste all'art. 5, comma 1, del bando.

Quesito 39

(quesito UNIONCAMERE 4)

AVVIO INIZIATIVE

Abbiamo ricevuto richieste di chiarimenti nei casi in cui un'iniziativa implichi contestualmente l'acquisto di beni mobili, un intervento avente rilevanza urbanistica o edilizia (di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19), e un intervento che implica la fornitura di servizi, per cui ci sono più date di riferimento per verificare se l'iniziativa viene avviata dopo la presentazione della domanda, come richiesto dall'art. 13, comma 2.

Riteniamo non ci siano problemi di ammissibilità della domanda se tutte le date (quella relativa alla consegna dei beni mobili, quella relativa alla comunicazione di inizio lavori, la data di inizio della prestazione) **sono successive alla presentazione della richiesta di contributo** (e per definire il momento di avvio, si propone di prendere a riferimento la prima data utile in termini cronologici).

Nel caso in cui, invece, una di queste date sia antecedente alla presentazione della domanda e le altre siano successive, quale criterio va considerato prevalente tra i tre proposti dall'art. 13 terzo comma lett. a, b, c?

Si deve prendere in considerazione quello che presenta la prima data in ordine cronologico, o si deve valutare in base al tipo di progetto?

CASO A)

Abbiamo ad esempio il caso di un'impresa che intende realizzare un impianto fotovoltaico nella propria sede. Per tale intervento il Comune di riferimento ha richiesto la presentazione della DIA per vincoli legati alla localizzazione dell'investimento e **la comunicazione di inizio lavori è successiva alla presentazione della domanda, mentre è presente una fattura di data antecedente alla presentazione della richiesta stessa, con l'indicazione di acconti versati o con documenti di trasporto di data antecedente. La domanda è ammissibile?**

CASO B)

Può essere accolta una richiesta di contributo nel caso in cui la D.I.A. (presentata per opere edili e impianto fotovoltaico) è precedente alla data di presentazione della domanda ma l'avvio effettivo dei lavori per l'impianto fotovoltaico è di data successiva alla presentazione della domanda?

Risposta al quesito 39

L'art. 13 del bando prevede, al comma 1, che: *“Le imprese indicano in sede di domanda le **date presunte di avvio e di conclusione dell’iniziativa**. Nel caso delle iniziative di cui all’art. 4, comma 18, avviate prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, le imprese indicano le date di avvenuto avvio dell’iniziativa e di presunta conclusione della stessa”.*

Il comma 2 dello stesso articolo precisa, inoltre, che *“**Le imprese avviano l’iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all’inoltro della stessa, purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento**, salvo una proroga autorizzata ai sensi dell’art. 28, nei termini ivi previsti. Entro lo stesso termine, anche contestualmente alla comunicazione di avvenuto avvio, le imprese indicano la data di conclusione dell’iniziativa”.*

In base al combinato disposto dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 13, commi 1 e 2, risultano pertanto **ammissibili a contributo le iniziative** localizzate sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia relative agli ambiti a) risparmio energetico; b) fonti rinnovabili; c) cogenerazione di energia e calore e d) sostituzione di idrocarburi con altri combustibili **avviate dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda o all’inoltro della stessa a mezzo raccomandata.**

In relazione a tali iniziative, sono ammissibili a contributo le spese giustificate in base a documentazione di data successiva a quella di presentazione della domanda sul bando POR in questione, ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 21, comma 2.

Risultano, altresì, ammissibili a contributo in base al combinato disposto dell’art. 4, comma 18 e dell’art. 21, comma 2, **le spese sostenute successivamente al 20 maggio 2009, relative ad iniziative già presentate a finanziamento a valere sul D.P.Reg. 345/2006, non ancora concluse.**

La suddetta disposizione, che deroga espressamente la regola generale in base alla quale risultano ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, **è stata prevista in relazione all’esigenza di soddisfare le aspettative di quelle imprese che** – pur avendo presentato domanda sul canale del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili finanziato da fondi regionali (D.P.REG. 345/2006), sospeso con Direttive 2009 – **non hanno potuto fruire dell’opportunità di transito ai fondi del POR FESR tramite “gestione speciale”**

(diversamente dalle imprese che presentarono domanda entro la data del 20 maggio 2009, data della notifica della sospensione del canale contributivo regionale alle C.C.I.A.A.).

Tanto premesso, va precisato che la "verifica" della data di avvio delle iniziative rispetto a quella di presentazione della domanda assume rilevanza, più che al fine dell'ammissibilità o meno degli interventi, al fine dell'ammissibilità o meno delle relative spese (ai sensi di quanto previsto ai sopra richiamati articoli 11, comma 1, e 21, comma 2).

Il bando, non a caso, non prevede una sanzione per il mancato rispetto della tempistica di avvio, ma solo per quella di rendicontazione (v. art. 28, comma 5).

Tanto premesso e preso atto che - nei rari casi in cui un'iniziativa implichi contestualmente l'acquisto di beni mobili, un intervento avente rilevanza urbanistica o edilizia e la fornitura di servizi - vi saranno più date, tra le quali individuare la data con la quale far coincidere l'avvio dell'intervento, si osserva quanto segue rispetto ai casi proposti.

Risposta CASO A)

Alla luce di quanto sopra, la domanda in questione sarà ammissibile, mentre – ai sensi dell'art. 11, comma 1 (*"sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse alle iniziative di cui all'art. 4, sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo a valere sul presente bando, in relazione alle iniziative avviate dopo tale data ai sensi dell'art. 13)*) **non potranno essere ammesse a contributo le spese sostenute dall'impresa in data antecedente rispetto alla presentazione della domanda.**

Risposta CASO B)

Ad integrazione di quanto già esposto, si rileva che - con la D.I.A. - l'attività del soggetto richiedente viene subordinata alla presentazione di specifici requisiti, risultanti dalla documentazione che il soggetto denunciante deve produrre all'ente comunale di riferimento (v. art. 26, comma 1, lettere a, b, c della L.R. 19/2009). Ai sensi dell'art. 26, commi 6, 7 e 8, entro 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. il responsabile del procedimento dovrà effettuare gli accertamenti del caso e, risultando tutta la documentazione regolare, potrà procedere alla chiusura del procedimento, attestando un tanto sulla D.I.A., ovvero - in caso di assenza di una o più delle condizioni stabilite - notificherà all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

Soltanto a seguito della "pronuncia" dell'Amministrazione comunale di riferimento, decorso il suddetto termine, il soggetto denunciante potrà avviare i lavori.

A fortiori, pertanto, la richiesta di contributo per un intervento in relazione al quale sia stata richiesta la D.I.A. in data precedente alla presentazione dell'istanza di contributo e l'avvio effettivo dei lavori sia successivo alla presentazione dell'istanza medesima dovrà, pertanto, essere accolta.

Quesito 40

(quesito UNIONCAMERE 5)

"Consorti"

a) L'art. 5 del Bando (Soggetti beneficiari e requisiti) dispone al secondo comma che i soggetti la cui attività risulti ammissibile a contributo ai sensi di quanto disposto al primo comma, compreso ciascun componente di consorzi, società consortili e cooperative debbano possedere i requisiti poi specificati alle lettere dalla a) alla i).

Analizzando i singoli requisiti, sembrerebbe però che non tutte le suddette caratteristiche debbano essere riferite effettivamente a TUTTI i consorziati, i soci delle società consortili o delle cooperative (per esempio la proprietà della struttura edilizia o l'aver sede attiva ed operativa nel

territorio regionale). **Altre invece non sono di chiara applicazione** (per esempio, tutti i soci/consorzianti devono trovarsi in situazione di regolarità contributiva e quindi allegare alla richiesta di contributo i relativi DURC?).

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del bando risulterebbero ammissibili solamente i consorzi di imprese che hanno tutti i requisiti previsti dalla lettera a) alla lettera i).

Si chiede di chiarire quali dei requisiti indicati debbano essere verificati in capo a tutti i soci/consorzianti, e quali invece vadano richiesti unicamente all'impresa che presenta richiesta di contributo (il consorzio, la società consortile o la cooperativa intesi come unico soggetto giuridico).

b) Ci è stata rivolta via mail la richiesta di un consorzio per sapere se è soggetto ammesso a presentare domanda sul Bando in questione, in base ai requisiti disposti dall'art. 5, - sia in merito all'attività svolta (cod.Ateco 72.1 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria) in quanto attività di servizi all'industria e alle attività produttive in genere, anche artigianali. - **che per la partecipazione al fondo consortile da parte di Enti Pubblici** (per es. Comune e Provincia di Udine) **e altre realtà di varia natura** (Università, Istituti di scuola media superiore, Istituti bancari, Associazioni di categoria). **In base a quanto stabilito all'art. 5 comma 2 lett.a) riteniamo non ammissibile una domanda da parte di detto consorzio. Si chiede di avere conferma di tale interpretazione.**

c) E' stata presentata una domanda da parte di una SPA il cui capitale sociale è detenuto al 100% da un ente pubblico. Secondo la normativa comunitaria, quando un'impresa è detenuta da un organismo collettivo pubblico, non è una PMI. **Se non vi sono altre norme che lo impediscono si ritiene che l'impresa, considerata di conseguenza grande, possa essere ammessa.**

Risposta al quesito 40

(quesito UNIONCAMERE 5, lettera a)

Si conferma l'interpretazione proposta da Unioncamere. **Nel caso delle società consortili o cooperative, non tutti i requisiti elencati al comma 2 dell'art. 5 saranno riferibili a TUTTE le imprese che fanno parte delle società medesime, ma dovranno essere verificati in capo ai soggetti beneficiari - ovvero sia alle società consortili o cooperative - che possiedono personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei soci.**

Diversamente, nel caso dei consorzi, la verifica in parola dovrà essere rivolta nei confronti di tutti i consorzianti per quanto riguarda i requisiti previsti alle lettere da a) a g) , anche al fine di evitare che l'inammissibilità di un singolo consorzio venga aggirata mediante la costituzione di un contratto consortile.

Risposta al quesito 40

(quesito UNIONCAMERE 5, lettera b)

Alla luce di quanto esposto alla precedente lettera a) in materia di verifica dei requisiti nel caso dei consorzi e considerato il disposto dell'art. 5, comma 1 del bando, ai sensi del quale **sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal bando medesimo le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi imprese (GI) come definite all'art. 3 del bando medesimo, anche** – limitatamente alle imprese industriali (lett. a), artigiane (lett. b) e commerciali (lett. d) – **in forma di consorzio, società consortile ovvero cooperativa, si concorda con l'interpretazione proposta, nel senso dell'inammissibilità della domanda.**

**Risposta al quesito 40
(quesito UNIONCAMERE 5, lettera c)**

In carenza di indicazioni relative al fondamento giuridico / all'attività svolta dalla spa / alle finalità (di lucro?) perseguite dalla società in questione, **non risulta possibile pronunciarsi in merito all'ammissibilità o meno delle istanze, che potrà essere accertata soltanto a seguito di approfondita istruttoria.**

**QUESTITO 41
(quesito UNIONCAMERE 6)
POTENZA SUPERIORE 90 kw**

Il bando riporta all'art. 10, tabella 2, una lista dei costi convenzionali dell'investimento, in funzione della potenza dei motori interessati, che comprende classi di potenza da 5,5 a 90 kW.

Possono essere ammessi all'installazione di inverter anche motori di potenza superiore a 90 kW? Se la risposta è affermativa, il costo convenzionale è comunque il massimo previsto per la classe di potenza 90 kw?

Risposta al quesito 41 (quesito UNIONCAMERE 6)

Qualora l'intervento preveda la sostituzione di motori elettrici, o l'installazione di inverter con potenza superiore a 90 kW, **si applicano i limiti di costo convenzionale e di contributo massimo riconoscibile previsto per la classe fino a 90 kW.**

**Quesito 42
(quesito UNIONCAMERE 7)
POMPE DI CALORE**

Un'azienda intende sostituire il sistema di riscaldamento/raffrescamento realizzando un impianto canalizzato ad aria alimentato da una pompa di calore ad acqua di falda, dove l'acqua prelevata viene rimessa in falda. La pompa non è geotermica (così come indicato nel bando) avrebbe però il vantaggio, rispetto alla pompa geotermica, di prelevare e reintegrare l'acqua nella falda anziché svuotarla nella rete fognaria.

Può rientrare tra le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera a 3 "Interventi per la realizzazione di impianti finalizzati allo sfruttamento della risorsa geotermica in sostituzione di impianti di calore esistenti"?

Risposta al quesito 42 (quesito UNIONCAMERE 7)

Si ritiene corretto ricondurre l'iniziativa proposta all'ambito individuato dall'articolo 4 comma 1) lettera a). 4, in quanto le iniziative richiamate al medesimo articolo alla lettera a).3 prevedono la realizzazione di impianti geotermici a pompa di calore senza il prelievo di fluido, in difformità a quanto indicato nel quesito.

Quesito 43

(quesito UNIONCAMERE 8)

AMMISSIBILITÀ INVESTIMENTO

Un'azienda ha presentato domanda di contributo per l'installazione di un impianto fotovoltaico. **Per motivi tecnici i pannelli dovrebbero essere installati sul tetto di un capannone, che sarà iscritto al Registro Imprese come unità locale**, sito in un terreno adiacente la sede operativa già attiva da anni. L'energia prodotta, tramite un collegamento sotterraneo, sarà utilizzata dallo stabilimento principale.

Si chiede se tale investimento può essere riconosciuto ammissibile e, in caso affermativo, quale documentazione integrativa dovrà produrre l'azienda e quali saranno i vincoli che la stessa dovrà rispettare.

Risposta al quesito 43 (quesito UNIONCAMERE 8)

Come precisato nella risposta al quesito 3 delle FAQ (*"avuto riguardo alle singole tipologie di iniziative finanziabili nei quattro ambiti previsti ..., non si ritiene siano ammissibili investimenti da effettuarsi presso eventuali nuove sedi operative delle imprese"*), ex art. 5, comma 2, lettera d) del bando, al fine dell'ammissibilità dell'investimento, questo dovrebbe essere realizzato presso la sede operativa attiva, ovvero presso l'unità locale, già iscritta al Registro Imprese al momento della presentazione della domanda.

L'intervento non risulta, pertanto, ammissibile a finanziamento.

Quesito 44

FABBISOGNO/ENERGIA PRODOTTA

Per quanto riguarda le iniziative relative all'ambito delle FONTI RINNOVABILI, il bando richiede (art. 4 comma 7) che le iniziative devono essere dimensionate in modo da consentire una produzione di energia non superiore al fabbisogno specifico di ciascuna impresa. E' quindi requisito di ammissibilità della domanda.

Per quanto riguarda le altre iniziative, l'energia risparmiata (quindi la differenza tra il fabbisogno iniziale prima dell'intervento oggetto di domanda di contributo, e il fabbisogno dopo la sua realizzazione) è criterio per l'attribuzione del punteggio.

Analizzando le domande a noi finora pervenute, che forniscono tale dato in modo molto differente, emerge chiaramente che **per valutare correttamente il valore del fabbisogno indicato dall'impresa, è necessario capire qual è il momento storico nel quale viene definito questo dato, e a quale arco temporale va rapportato.**

Problema analogo e collegato a quello sopra esposto nasce in riferimento alla stima dell'energia prodotta in seguito all'investimento descritto in domanda, che, rapportata al costo di investimento, è criterio di attribuzione del punteggio.

Cercando una soluzione nel testo del Bando, e considerando anche la risposta n. 4 fornita in data 23/08/2010 dalla Direzione Regionale, emerge che effettivamente non vi è una precisa indicazione dei criteri temporali da utilizzarsi per stimare il fabbisogno e la quantità di energia prodotta.

Chiediamo quindi quale dato di fabbisogno va considerato ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal bando, e di conseguenza quale valore prendere in considerazione come quantità di energia prodotta dall'impianto.

Risposta al quesito 44

QUESITO FABBISOGNO/ENERGIA PRODOTTA

Per quanto concerne il momento storico nel quale deve essere definito il dato del fabbisogno energetico dell'impresa, si ritiene opportuno ancorare la valutazione di tale requisito (e/o di punteggi di premialità) a condizioni comprovate dall'impresa ed esistenti al momento della presentazione della domanda.

Qualora, nonostante la prescrizione dell'art. 4, comma 7 del bando, il potenziale beneficiario abbia richiesto il finanziamento di un'iniziativa "sovradimensionata" (per la quale, cioè, la produzione di energia attesa risulta superiore al fabbisogno specifico dell'impresa) questa non potrà essere ammessa.

Soltanto nel caso in cui eventuali rettifiche dei dati relativi al fabbisogno energetico e/o alla produzione di energia delle iniziative "sovradimensionate" siano pervenute alla Camera di Commercio competente entro il termine ultimo di presentazione delle domande (28 ottobre 2010) queste saranno ricevibili, coerentemente con quanto precisato nella risposta al quesito 36.

Per quanto concerne la determinazione del fabbisogno specifico di ciascuna impresa richiamato all'art. 4, comma 7, si ritiene che tale valore sia determinato dal fabbisogno annuale di energia elettrica derivante dalla somma del consumo di energia sostenuto dall'impresa per un periodo di 12 mesi consecutivi.

Qualora l'impresa risulti attiva da un periodo di tempo inferiore ai 12 mesi e, quindi, non disponga di documentazione storica sufficiente, si ritiene opportuno stimare il fabbisogno annuale di energia elettrica annuale moltiplicando il valore di consumo medio di energia mensile calcolato sulla base dalle bollette disponibili, per dodici mensilità.

Per quanto concerne il valore da prendere in considerazione come **quantità di energia prodotta da fonte energetica rinnovabile**, tale valore coincide con **il valore di produzione attesa** riportato nella Tabella 3.1.b.1. dell'Allegato "D" scheda progetto, altresì riportato nel punto 4. *Scheda tecnica di impianto* dell'Allegato "E" al bando.

Quesito 45 (quesito Ufficio Contributi CCIAA Udine dd. 26.11.2010)

VALUTAZIONE INIZIATIVE VOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO

A)

Nelle indicazioni per la compilazione dell'allegato E, nella definizione dei contenuti della Sezione Impresa per le iniziative a.1- a.2 - a.3, viene chiarito che le imprese devono fornire precise indicazioni in merito alla determinazione :

- 1 - del fabbisogno annuale di energia di tipo fossile ed energetico** (prima e dopo l'intervento oggetto di domanda di contributo);
- 2 - dell'eventuale energia primaria fossile annua risparmiata in Kwh ;**
- 3 - del contributo fornito dall'impresa alla produzione di energia da fonti rinnovabili** (prima e dopo l'intervento oggetto di domanda di contributo);

Tali informazioni spiegano e confermano i valori inseriti nel prospetto indicatori, di cui alla tabella 7.1 dell'allegato D Scheda del progetto, e **forniscono i criteri di valutazione per la definizione del punteggio da attribuire alla singola domanda di contributo.**

Nel dettaglio, per la determinazione dell'energia primaria fossile annua risparmiata, nelle iniziative di risparmio energetico, viene indicato l'utilizzo della metodologia di calcolo dell'AEEG per la determinazione dei relativi certificati di efficienza energetica.

Considerato però che in detti certificati non viene indicato il valore di energia risparmiata in Kwh (poiché attestano l'efficienza energetica dell'edificio prima dell'intervento e dopo) ma per fare un bilancio tra i due corrispondenti fabbisogni energetici è necessario fare poi la

differenza tra i due diversi stati, non è chiaro se tale metodologia debba anche essere utilizzata per il calcolo del risparmio energetico.

Infatti, se si utilizzano le indicazioni fornite dall'AEEG (pubblicate sul proprio sito) il calcolo viene fatto utilizzando delle tabelle di valutazione che offrono dei criteri "standard" di quantificazione (a cui le varie iniziative possono uniformemente essere ricondotte).

Se invece il calcolo viene fatto attraverso la differenza tra il fabbisogno energetico prima dell'intervento, e quello dopo, come quantificati nel certificato VEA, il valore ottenuto è diverso poiché riferito alla situazione specifica dell'impresa.

Questa situazione appare evidente esaminando le domande di contributo finora pervenute, che riportano quindi una serie di dati non omogenei, impedendone una uniforme definizione del punteggio.

Chiediamo un'indicazione precisa su quale sia la corretta modalità di quantificazione del valore di risparmio energetico conseguito dall'impresa, (poi espresso in ktep - vedi tab.7.1 all.D -) in base alle diverse indicazioni del Bando e della modulistica: se, quindi, si debba applicare una valutazione dei valori come indicato nelle tabelle predisposte dall'AEEG (che permette un calcolo omogeneo dei punteggi, con una elaborazione della graduatoria in base a parametri uniformi di trattamento, anche se a volte meno aderenti ai risultati conseguiti dalle imprese e descritti nei certificati e nelle relazioni) o se si debbano seguire i ragionamenti ed i dati forniti dai diversi tecnici (che dovrebbero rispecchiare le reali caratteristiche dell'intervento, ma che non sono uniformi, non sempre verificabili e non sempre riconducibili ad un parametro univoco).

Si chiede di conseguenza, in base all'indicazione fornita dalla Direzione Regionale, quali dati sia necessario valutare, al fine di verificare la coerenza delle stime fatte dai tecnici aziendali, in relazione alle diverse iniziative (a titolo di puro esempio : potenza dei macchinari, trasmittanza, superfici coinvolte dagli interventi, coefficienti COP/EER, ore di accensione corpi illuminati, indici IRE/LT, etc...), così da dare precise indicazioni ai tecnici in caso di integrazioni dei dati forniti inizialmente nella domanda.

B)

Sempre nell'ottica di una omogenea valutazione dei criteri di punteggio delle varie iniziative, al fine del corretto inserimento in graduatoria di un così alto numero di domande, per cui anche una minima variazione potrebbe essere determinante per il conseguimento del contributo, ci si chiede a quante cifre decimali si debba fare riferimento dopo la virgola.

Risposta al quesito 45

Si ritiene che la determinazione dei punteggi di valutazione associati alle proposte progettuali presentate debba essere condotta sulla base di valutazioni omogenee e mediante l'applicazione di criteri uniformi e verificabili per ciascun beneficiario e per ciascun tipo di iniziativa. Tale presupposto si ritiene rappresenti un elemento imprescindibile a garantire la correttezza nella formulazione delle graduatorie e preservi l'Organismo Intermedio (C.C.I.A.A.), l'Autorità di Gestione del POR e la Struttura Regionale Attuatrice da eventuali azioni di ricorso che i beneficiari esclusi potrebbero avanzare.

Per tale ragione si invitano le C.C.I.A.A. a verificare che il risparmio energetico per le imprese sia stato determinato in stretta aderenza a quanto previsto dalle metodologie di calcolo individuate dall'AEEG per la determinazione dei relativi certificati di efficienza energetica. Il ricorso a tale metodologia di calcolo, benché semplificata, consente di correlare agevolmente e in modo trasparente le caratteristiche tecniche dell'intervento ai risultati attesi in termini energetici, consentendo all'istruttore la possibilità di effettuare i necessari controlli. Con tale impostazione risulterà, inoltre, agevole per il responsabile incaricato dell'attività istruttoria e di controllo verificare la coerenza della realizzazione con le ipotesi dichiarate in domanda nel momento in cui si procederà al

sopralluogo per l'erogazione del contributo.

Per quanto riguarda la prescrizione del bando riferita alla necessità di allegare il certificato di prestazione energetica secondo il protocollo VEA se ne conferma la validità e quindi, qualora tale documentazione non sia stata prodotta, la necessità di integrare tale documentazione in fase istruttoria. Si ricorda inoltre che tale documento risulta comunque richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi edilizi che incidono sulle caratteristiche termiche degli edifici. **Solo qualora la tipologia di intervento non rientri tra quelle già tabellate dall'AEEG, o sia già stata oggetto di specifici approfondimenti resi pubblici tramite le FAQ (vedi FAQ n. 31), si ritiene che il risparmio energetico dovrà essere desunto da valutazioni analitiche effettuate da un tecnico abilitato, che dovranno essere puntualmente dettagliate nella relazione tecnica Allegato E "sezione intervento".**

Qualora per gli interventi di riqualificazione energetica il settore di intervento non consenta di applicare le schede di valutazione agli interventi effettuati, si ritiene giustificata la valutazione del risparmio energetico sulla base del confronto del fabbisogno energetico riportato nei certificati di prestazione energetica.

Risposta al quesito 45 – B)

Si ritiene opportuno, al fine di rendere significativo il confronto tra iniziative appartenenti ad un medesimo ambito e iniziative appartenenti ad ambiti diversi, fare riferimento ad almeno due cifre decimali.

Pertanto l'ordine di grandezza minimo da considerare per il parametro dovrà essere #.###,00 tep, ovvero #,00000 ktep.

A tal fine si segnala che, nel contesto delle operazioni a gestione speciale, l'iniziativa caratterizzata dal minore risparmio energetico presentava valori con ordine di grandezza pari ad 1 tep.

Si ricorda, peraltro, che l'art. 16 del bando prevede anche sei criteri di priorità, che potranno essere applicati in caso di parità di punteggio tra le iniziative.

**Quesito 46 (Quesito 1 – C.C.I.A.A. di Udine dd. 31.12.2010)
IRREGOLARITA' RIGUARDANTI IL DURC**

Attraverso le istruttorie abbiamo riscontrato i seguenti casi di irregolarità riguardanti il DURC, che sottoponiamo quindi alla vostra attenzione, alla luce di quanto previsto all'art. 5, comma 2, lett. g del bando,:

A) ci sono imprese che **hanno presentato domanda di contributo allegando all'istanza la sola richiesta del DURC, e hanno trasmesso il relativo DURC oltre il termine di 45 giorni** e quindi, in base a quanto previsto dal bando, la domanda deve essere archiviata;

B) ci sono imprese **hanno presentato domanda di contributo allegando all'istanza la richiesta del DURC e che hanno inoltrato il DURC dopo i 45 giorni a causa di ritardi nella trasmissione da parte dei competenti enti previdenziali ed assistenziali;**

C) ci sono imprese che **non hanno presentato il DURC o la relativa richiesta al momento della domanda e nemmeno lo hanno inviato successivamente;**

D) ci sono imprese infine che **hanno presentato in domanda richiesta di DURC e che successivamente hanno spedito con posta ordinaria entro i 45 giorni previsti dal bando, ma che l'ufficio ha ricevuto e protocollato oltre tale termine;**

E) ci sono imprese che in domanda **hanno allegato una richiesta di DURC o il DURC stesso in corso di validità, ma relativo a finalità diverse dal rilascio di autorizzazioni, sovvenzioni e contributi;**

F) ci sono impresa che in sede di domanda **hanno allegato un DURC valido ma scaduto** (oltre i 30 gg dall'emissione);

G) vi sono infine impresa che **hanno presentato in sede di domanda richiesta di DURC, ma poi hanno inviato un certificato di regolarità con codice identificativo diverso** (seppur valido nei tempi e per la finalità corretta).

Risposta al quesito 46

Caso A)

Premesso che la sanabilità delle irregolarità formali è applicabile solo laddove sussistono dubbi sull'esatta portata delle disposizioni del bando, ovvero se le stesse possono dare luogo a più interpretazioni sugli adempimenti richiesti alle imprese (v. *parere Avvocatura trasmesso a mezzo posta elettronica in data 8.11 u.s.*), **tale tipologia di domande dovrà essere archiviata, in quanto la disposizione del bando appare inequivocabile.**

Caso B)

Le domande potranno essere accolte, tuttavia – al fine della regolarizzazione della documentazione a comprova del requisito di regolarità contributiva delle imprese - **grava su queste ultime l'onere di provare che il mancato rispetto del termine di 45 giorni previsto dal bando non è a loro imputabile**, in quanto conseguente al mancato rispetto dei termini di rilascio del DURC da parte dei competenti INPS e INAIL.

Caso C)

Le domande prive di ogni documentazione attestante il possesso del requisito "regolarità contributiva" **dovranno essere archiviate, in quanto – come noto - l'art. 5 del bando prevedeva la possibilità, alternativa, di presentazione in domanda del DURC in corso di validità o della richiesta di DURC, seguito dall'invio del relativo DURC entro un termine perentorio.**

Caso D)

Tali domande dovranno essere accolte con riserva.

La riammissione con riserva trova giustificazione in relazione a quanto accaduto nel contesto dell'istruttoria delle domande presentate a valere sul bando 1.1.a POR FESR, a seguito dell'archiviazione della domanda di contributo di un richiedente.

Il T.A.R., adito dal richiedente cui era stato notificato il preavviso di provvedimento negativo da parte del Servizio competente all'istruttoria, ha infatti disposto con ordinanza la riammissione con riserva dello stesso nel procedimento.

Caso E)

La posizione delle imprese potrà essere sanata, a seguito della richiesta e acquisizione da parte degli uffici camerali - di un'attestazione INPS e INAIL comprovante la "regolarità contributiva" delle imprese anche per la finalità di cui trattasi.

Ciò, in quanto - come ricordato per il caso A) - la sanabilità delle irregolarità formali è applicabile nel momento in cui sussistono dubbi sull'esatta portata delle disposizioni del bando: nel caso di specie, la formulazione prevista nel bando poteva risultare non sufficientemente precisa al riguardo, in quanto non prescriveva chiaramente che la richiesta di DURC/ il DURC allegato alla domanda dovessero essere relativi alla finalità "autorizzazioni, sovvenzioni e contributi".

Caso F)

Tali domande, prive di ogni documentazione attestante il possesso del requisito "regolarità contributiva", dovranno essere archiviate.

Tali posizioni non appaiono sanabili, in quanto – come ricordato nel contesto del caso C) - l'art. 5 del bando prevedeva la possibilità, alternativa, di presentazione in domanda del DURC in corso di validità ovvero della richiesta di DURC, seguito dall'invio del relativo DURC entro un termine perentorio.

Caso G)

Avendo le imprese adempiuto alla prescrizione del bando, sia in fase di presentazione della domanda (allegando la richiesta di DURC) e in un momento successivo (allegando un DURC in corso di validità, con la finalità corretta, ma con C.I.P. diverso), **tali posizione potranno essere sanate.**

A tale fine, gli uffici camerali inoltreranno agli enti competenti la richiesta di DURC inviata dalle imprese, corredata dal DURC recante diverso C.I.P., richiedendo la trasmissione del DURC corretto, avente lo stesso C.I.P. della richiesta.

Quesito 47 (Quesito 2 – C.C.I.A.A. di Udine dd. 31.12.2010)

PUNTEGGI PER GRADUATORIA: COSTO DI INVESTIMENTO

L'art. 16 del bando (valutazione tecnica e criteri di priorità) stabilisce che le iniziative ritenute ammissibili in base ai criteri di ammissibilità (Allegato B) sono valutate in base ai criteri che prendono in considerazione la riduzione di CO2 ed il rapporto tra l'energia primaria risparmiata/ prodotta ed il costo di investimento. La somma dei due valori attribuisce il punteggio all'iniziativa.

Il costo dell'investimento realmente sostenuto dall'impresa non coincide necessariamente né con quello che può essere ammesso a contributo, né con quello stabilito dall'art. 10 come limite di spesa massimo ammissibile ("costo convenzionale") specifico per ogni singola iniziativa.

Quale "costo" va preso in considerazione, al fine di stabilire i valori da attribuire ai vari indici sopra citati? Quello originariamente indicato dall'impresa in sede di domanda o quello risultante dall'attività istruttoria (potrebbero, per esempio, essere state eliminate alcune spese in quanto considerate inammissibili ai sensi dell'art. 11 e 12, o perché sostenute prima della presentazione della domanda, o perché superiori al limite del costo convenzionale stabilito per le singole iniziative).

A nostro avviso dovrebbe essere considerato il solo valore del costo ammissibile: ci sembra infatti corretto attribuire il punteggio alla domanda in base all'iniziativa ammessa (e quindi alle spese, e al relativo costo, considerate compatibili con le richieste del Bando).

Risposta al quesito 47

Si ritiene corretto valutare gli indici di valutazione con riferimento al costo ammissibile dell'investimento, così come determinato dal soggetto responsabile dell'attività istruttoria.

A conferma della posizione assunta dagli O.I. si concorda circa la necessità che i parametri di valutazione siano determinati con riferimento alle voci di costo che il bando ha ritenuto ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa a valere sul programma POR, indipendentemente dal costo del progetto indicato in domanda dal potenziale beneficiario.

Quesito 48 (Quesito 3 – C.C.I.A.A. di Udine dd. 31.12.2010)

SPESE DI PROGETTAZIONE

Il bando indica (art. 11) che sono ammissibili le spese per progettazione, direzione lavori e collaudi; tale voce di spesa si riferisce alle spese di progettazione, direzione lavori e collaudi per la parte afferente alle opere e agli impianti, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Un'impresa ha allegato alla domanda di contributo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico un preventivo nel quale riporta un totale di spesa che comprende le seguenti voci: progettazione; istruzione pratica conto energia; collaudi; documentazione ENEL; DIA comune; direzione lavori; pratiche UTF. In altri preventivi vengono indicate voci simili quali ad es.: DIA/autorizzazione edilizia; variante pratiche ENEL; conto energia 2007; scambio sul posto; pratica per il rilascio della

licenza di officina elettrica (Ag. Dogane); allegati tecnici ai sensi della delibera AEEG 90/07 per richiesta contributi GSE; redazione pratiche di conformità.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 11 del bando sono da considerarsi ammissibili solo le spese indicate nel preventivo come mere spese di progettazione, direzione lavori e collaudi, oppure sono ammissibili anche le altre in quanto necessarie per la realizzazione dell'investimento e l'attivazione e la funzionalità dell'impianto?

Risposta al quesito 48

Atteso che è ormai prassi consolidata riferire le aliquote per spese di progettazione generali e collaudo definite per i lavori pubblici dal D.Preg. 453/05 anche ai lavori che hanno come stazione appaltante un soggetto privato, **si ritiene che possano essere comprese nelle spese per progettazione, direzione lavori e collaudi le voci di spesa che possano riferirsi alle categorie richiamate nel D.Preg. 453/06** (naturalmente ove le stesse risultino ammissibili ai sensi del bando).

Premesso un tanto, si ritiene, in ogni caso, che **il criterio per stabilire l'ammissibilità o meno delle spese riconducibili alla voce "progettazione, direzione lavori e collaudi" debba essere ricercato nella circostanza che le spese in questione siano finalizzate all'investimento proposto a finanziamento.**

Quesito 49 (Quesito 4 – C.C.I.A.A. di Udine dd. 31.12.2010)

AMBITO RISPARMIO ENERGETICO – VOCE "ALTRO"

In riferimento all'ambito risparmio energetico, nell'art. 4 voce a), al punto 4) si legge "**Altri interventi su impianti di produzione esistenti, finalizzati al risparmio energetico o al recupero di cascami di energia**".

Ci si chiede se per impianti "di produzione" si intendano impianti, macchinari o attrezzature legate al ciclo produttivo tipico dell'azienda, connesso strettamente allo svolgimento dell'attività d'impresa, o se si possa prendere in considerazione ogni tipo di impianto, macchinario ed attrezzatura utilizzati dall'azienda, anche non per scopi produttivi.

Risposta al quesito 49

Si osserva che il bando in oggetto intende comprendere nell'ambito *Risparmio Energetico* tutti gli interventi che le imprese del territorio possono mettere in atto per contribuire a ridurre il proprio fabbisogno energetico complessivo.

Con tale obiettivo il bando ha articolato nell'ambito risparmio energetico tre tipologie di interventi caratterizzate da un costo convenzionale riconosciuto e un'ulteriore tipologia di interventi destinata a raccogliere tutte le tipologie di progetti non precedentemente parametrate, ma accomunate dal medesimo obiettivo.

Premesso un tanto, ai fini del presente bando, si ritiene che gli impianti di riscaldamento possano essere ricondotti alla categoria impianti di produzione anche qualora non direttamente legati al ciclo produttivo.

Quesito 50 (Quesito 5 – C.C.I.A.A. di Udine dd. 31.12.2010)

INIZIATIVE CHE COMPREDONO LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO

Le imprese che intendono realizzare delle iniziative alle quali sono abbinati interventi di rimozione - smaltimento dell'amianto (ad es. la realizzazione di impianti fotovoltaici) indicano in domanda un costo "complessivo" dell'investimento comprensivo sia delle spese legate alla realizzazione dell'impianto, sia delle spese relative alla rimozione/smaltimento .

Per quanto riguarda tale intervento il bando prevede un contributo aggiuntivo, distinto rispetto a quello previsto per la realizzazione dell'iniziativa.

A livello di graduatoria il punteggio attribuibile all'iniziativa è legato al rapporto tra l'energia rinnovabile prodotta e il costo dell'investimento.

Chiediamo un conferma sull'interpretazione univoca data alla questione dalle 4 Camere : si ritiene corretto calcolare tale rapporto togliendo dal costo dell'investimento le spese di rimozione e smaltimento dell'amianto (oltre alle spese di rifacimento della copertura non dimensionate e strettamente connesse all'impianto).

Risposta al quesito 50

Si ritiene che l'interpretazione assunta dalle C.C.I.A.A. sia coerente con i principi che hanno condotto alla stesura del bando in termini di valorizzazione delle iniziative che prevedono la bonifica dall'amianto.

Nello specifico, si concorda circa la non considerazione dei costi sostenuti per la rimozione dell'amianto ai fini della determinazione costo complessivo dell'intervento richiamata dai parametri di valutazione, **anche in considerazione del sistema di punteggio previsto all'art. 16, comma 3 del bando, in base al quale** *"Il punteggio totale assegnato a ciascuna iniziativa risulta dalla somma dei punteggi conseguiti in relazione al criterio concernente la tipologia di iniziativa (comma 1, lettere a, b, c e d) e al criterio concernente la minimizzazione degli impatti ambientali riferiti alle emissioni di CO2 (comma 1, lettera e)".*

Quesito 51 (Quesito H – Allegato determinazione n. 27 dd. 24.01.2011 Segretario Generale C.C.I.A.A. di Udine)

MODIFICHE ALLA DOMANDA

Nel caso l'impresa abbia comunicato una modifica dell'iniziativa dopo il 28 ottobre, ad esempio dimensionando l'impianto per una produzione di energia non superiore al fabbisogno e abbia già realizzato l'investimento, l'istruttoria va condotta sul progetto originario?

Risposta al quesito 51

Come già precisato con riferimento alle FAQ n. 36 e n. 44, **eventuali modifiche di iniziative già proposte a finanziamento pervenute oltre il termine del 28 ottobre non sono ricevibili.**

In tali casi, pertanto, l'istruttoria dovrà essere condotta sul progetto originario.

Quesito 52

L'Allegato E (relazione tecnica) precisa che il potenziale soggetto beneficiario che intende accedere ai contributi previsti dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'Attività 5.1.a. – Sostenibilità energetica del POR FESR, conformemente a quanto indicato all'art. 4 del bando e richiamato nell'allegato D "Scheda del progetto", dovrà predisporre la relazione tecnica di progetto a firma di un tecnico abilitato, con i contenuti riportati al punto 2 Scheda tecnica progettuale del presente allegato E. In fondo all'Allegato E è prevista la sola firma dell'impresa per il tramite del legale rappresentante.

Nel caso un'impresa abbia presentato la domanda allegando una relazione tecnica che, anche se redatta senza utilizzare l'apposita modulistica (Allegato E), riporta comunque il contenuto dello stesso, ma non la firma dell'impresa, possiamo accettare detta relazione oppure deve essere firmata anche dall'impresa?

Le integrazioni tecniche alla relazione tecnica devono essere firmate anche dall'impresa?

Risposta al quesito 52

Qualora la documentazione tecnica trasmessa in allegato alla domanda di contributo risulti chiaramente riconducibile all'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo, potrà essere accettata anche senza la firma dell'impresa, ancorché prevista nel fac-simile di documento (ad esempio Allegato E al bando), purché tale documentazione sia siglata dal tecnico abilitato che ha predisposto il documento.

Parimenti, nel caso di integrazioni tecniche, queste potranno essere accettate qualora siano state trasmesse a firma dell'impresa e siano quindi chiaramente riconducibili alla domanda di contributo presentata.